




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.29/2014 DEL 28/11/2014

**"NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI
COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ED ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"**





Codice cifra: AOS/SDL/2014/_____

S.D.L. "NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" – Relazione.

L'art. 13, co. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ha recentemente stabilito che *"in linea con quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed al fine di rafforzare il ruolo dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie e garantirne una composizione coerente con le disposizioni del presente Patto, Governo e Regioni convengono che detti Collegi siano composti da 3 componenti, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e Finanze ed uno dal Ministro della Salute"*.


L'Intesa Stato-Regioni fa dunque espresso rinvio anche per le Aziende Sanitarie all'art. 6, co. 5 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, il quale aveva già disposto che *"tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti"*, pur precisando - al successivo comma 20 - che *"le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica"*.

Si ritiene pertanto opportuna una revisione della normativa regionale vigente in materia, al fine di garantirne la rispondenza alle nuove disposizioni normative nazionali ed agli orientamenti assunti in sede di Intesa Stato-Regioni, oltre che al fine di assicurare il contenimento della spesa e l'uniformità della composizione dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Allo stato attuale, infatti, la composizione dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R. è disciplinata con le seguenti modalità:

- Nelle Aziende Sanitarie Locali il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., è composto da 5 componenti, due dei quali designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'Economie e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute ed uno designato dalla Conferenza dei Sindaci della ASL interessata;





- Nelle Aziende Ospedaliere Universitarie il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999 s.m.i., è composto da 5 componenti, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ed uno designato dall'Università interessata;
- Negli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni il Collegio sindacale, ai sensi del D.Lgs n. 288/2003, dell'Intesa Stato Regioni 1/7/2004 e dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 12/2005 s.m.i., è composto da 5 componenti, uno dei quali designato dal Ministero della Salute e gli altri quattro designati dalla Regione.

A tale riguardo, peraltro, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica aveva già chiesto con nota prot. A00_151-823 del 25/1/2012 un parere al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e Finanze in ordine all'applicabilità alle Aziende ed Enti del S.S.R. dell'art. 6, co. 5 della L. 122/2010 innanzi citata.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, riscontrando la predetta richiesta assessorile con nota prot. n. 37974 del 30/4/2012, aveva richiamato la propria precedente circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 per chiarire come la norma in argomento (art. 6, co. 5 della L. 122/2010) *"non abbia l'esclusivo fine del contenimento della spesa, ma si collochi nell'ordinamento giuridico quale norma generale finalizzata a fissare disposizioni in via di principio, concernenti la composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti e organismi pubblici"*. Pertanto *"le regioni, anche sulla base della ripartizione delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, conservano la potestà di adeguamento, laddove lo ritengano, di recepire le suddette disposizioni di principio di coordinamento della finanza pubblica, come tra l'altro prevede il successivo comma 20 del medesimo articolo 6"*, ribadendo comunque la necessità, anche in presenza di collegi la cui composizione sia costituita da tre soli membri, che uno dei componenti *"sia, comunque, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica"*.

Per quanto sopra, in applicazione dell'art. 13, co. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 ("Patto per la Salute per gli anni 2014-2016") e dell'art. 6, co. 5 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, si ritiene che il numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R. debba essere pari a 3 e che tali componenti vengano designati – rispettivamente – uno dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e Finanze ed uno dal Ministro della Salute.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'ASSESSORE AL WELFARE

(Donato Pentassuglia)

3

2





S.D.L. "NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE".

Art. 1

(Composizione Collegi Sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R.)

1. I Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'art. 13, co. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 ("Patto per la Salute per gli anni 2014-2016") e dell'art. 6, co. 5 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, sono composti – a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.

